

si devono dedurre mq. 130 che rimangono di proprietà demaniale marittima per stabilirvi alcuni servizi.

Quindi per la valutazione si ha:

Mq. 36,000 — (2,000 + 470 + 130) = 33,400 × L. 2.50 . . . L.	83,500
Mq. 2,000 × L. 1 »	2,000

Valore complessivo degli immobili demaniali marittimi . . L.	<u>269,500</u>
--	----------------

VALORE DEGLI IMMOBILI CHE LA SOCIETÀ CANTIERI NAVALI RIUNITI CEDEREBBE IN PERMUTA ALLA REGIA MARINA.

Terreni nel seno della Castagna della superficie complessiva di mq. 88.900, compreso il soprassuolo e le costruzioni nei medesimi esistenti.

Detti terreni sono nella massima parte ad ortaglia, campo, vigna ed uliveto; le costruzioni esistenti essendo fabbricati rurali, si ritengono parte intrinseca e necessaria alla coltivazione dei terreni.

La valutazione dei detti terreni non si ritiene di doverla fare in base al reddito effettivo di terreni agricoli, poichè data la loro posizione, possibilità di sfruttamento a cava di pietra da costruzione, sono ricercati ed il valore minimo commerciale si può ritenere di lire 1 al mq. come si è potuto appurare da recenti libere contrattazioni; quindi il loro valore complessivo nello stato in cui trovansi è di L.

88,900

Costo del muro di recinzione dell'area demaniale marittima al Muggiano, compresa nei terreni da cedere alla Società predetta »	600
Totale . . . L.	<u>89,500</u>

Ed essendo di lire 269,500 il valore complessivo degli immobili che la Regia Marina cederebbe in permuta alla Società Cantieri navali riuniti, quest'ultima dovrebbe di conseguenza corrisponderle oltre agli immobili anzidetti del valore complessivo di lire 89,500, una somma di conguaglio di lire 180,000 (centottantamila).

Addivenendosi alla permuta anzidetta a rigor di termini le spese di contratto, sua registrazione e trascrizione dovrebbero essere pagate in parti uguali, ma per accordi stabiliti dalle parti le spese stesse si pongono intieramente a carico della Società predetta.

Spezia, 25 maggio 1907.

Il relatore
MERLO.

V.° il Colonnello Direttore
D. COLETTI.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1 con gli annessi allegati di cui fu data lettura:

(È approvato).

Art. 2.

I terreni indicati nell'articolo 1, lettera b, del suddetto schema, fanno passaggio dal demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, a disposizione dell'Amministrazione militare marittima.

(È approvato).

Art. 3.

La somma di lire 180,000, dovuta dalla Società anonima « Cantieri navali riuniti » a compenso del maggior valore dei terreni e manufatti vari che la regia marina cede in proprietà alla Società stessa, sarà versata in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio d'entrata.

Con apposito decreto del Ministero del tesoro, d'accordo con quello della marina, l'anzidetta somma, dopo versata in Tesoreria, sarà portata in aumento al fondo stanziato al capitolo « Costruzione, manutenzione e miglioramenti di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare » del bilancio marina.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta di questi due disegni di legge, approvati per alzata e seduta e dei due che sono iscritti per la votazione nell'ordine del giorno:

Modificazioni e aggiunte alla legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti per la città di Roma.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909.

Si faccia la chiama.

CIMATI, segretario, fa la chiama.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Casciani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CASCIANI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-1909.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.